



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 320

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 19 febbraio 2020

## I N D I C E

### Commissioni riunite

11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e 12<sup>a</sup>  
(Igiene e sanità):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 7

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 16

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 22

*Plenaria (notturna)* . . . . . » 26

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 47)* . . . . . » 29

7<sup>a</sup> - Istruzione pubblica, beni culturali:

*Plenaria* . . . . . » 30

9<sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:

*Plenaria* . . . . . » 33

10<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 83)* . . . . . » 37

13<sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:

*Plenaria* . . . . . » 38

14<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:

*Plenaria* . . . . . » 42

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.*

**Commissioni bicamerali**

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Comitato XII rapporti tra criminalità organizzata e logge massoniche (Riunione n. 3)</i> . . . . .	Pag.	54
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	54

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	56
---------------------------	---	----

Per l'infanzia e l'adolescenza:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	58
---------------------------	---	----

Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:

<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	62
--	---	----

**Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 24)</i> . . . . .	Pag.	63
---	------	----

---



## COMMISSIONI 11<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> RIUNITE

11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)

Mercoledì 19 febbraio 2020

**Plenaria**

**1<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 12<sup>a</sup> Commissione*  
COLLINA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro (n. 153)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma, 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il relatore per l'11<sup>a</sup> Commissione NANNICINI (PD) nota preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in forza della delega conferita dalla legge di delegazione europea 2018 per il recepimento della direttiva 2017/2398, volta a garantire ai lavoratori un maggiore livello di protezione contro gli agenti cancerogeni o mutageni.

Si sofferma quindi sulle modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recate dall'articolo 1, concernente le informazioni e le indicazioni che il medico competente deve fornire ai lavoratori che sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni. È inoltre previsto che il medico medesimo, ove ne ricorrano le condizioni, segnali la necessità che la propria sorveglianza sanitaria prosegua anche dopo che sia

cessata l'esposizione, per il periodo di tempo ritenuto necessario, e fornisce al lavoratore indicazioni riguardo l'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la fine dell'attività lavorativa.

Rileva poi che l'articolo 2 reca modifiche agli allegati XLII e XLIII del citato decreto legislativo n. 81: nell'elenco degli agenti cancerogeni vengono inseriti i lavori che comportano un'esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, sono inoltre inseriti nuovi valori limite di esposizione professionale previsti dalla direttiva oggetto di recepimento.

Osserva infine che l'articolo 3 reca le clausole di invarianza degli oneri finanziari.

Il PRESIDENTE (*PD*), in qualità di relatore facente funzione per la 12<sup>a</sup> Commissione, si associa all'esposizione appena svolta.

Quindi, dopo aver ricordato che le Commissioni riunite sono chiamate a concludere l'esame entro il prossimo 11 marzo, previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, chiede se i Gruppi ravvisino l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni informative.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*), pur non manifestando al riguardo alcuna contrarietà, ritiene che nel caso di specie lo svolgimento di un ciclo di audizioni informative non sia strettamente necessario, considerato che il provvedimento in esame è volto all'attuazione di una direttiva dell'Unione europea e presenta contenuti eminentemente tecnici.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) suggerisce di audire le organizzazioni sindacali.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) propone l'audizione di una rappresentanza qualificata dei medici del lavoro. Segnala inoltre come particolarmente opportuna la previsione di accertamenti sanitari successivi alla conclusione dell'attività lavorativa.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) rimarca che nulla osta per parte sua allo svolgimento di un ciclo di audizioni informative, inteso alla valorizzazione dei contributi degli *stakeholder* del settore.

Non essendovi altre richieste d'intervento, il PRESIDENTE invita a far pervenire le proposte di audizione, nel numero massimo di una per Gruppo, entro le ore 12 di domani, giovedì 20 febbraio.

Poiché non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Mercoledì 19 febbraio 2020

**Plenaria**

**132<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti e subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, presentando uno schema di parere in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo, pubblicato in allegato al resoconto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) illustra uno schema di parere alternativo, presentato dal senatore Garruti e altri senatori, pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore SCHIFANI (*FIBP-UDC*) esprime forti perplessità sul subemendamento 2.219/1 per la vaghezza del principio che propone di introdurre, dato che non è chiaro a quale autorità spetti la valutazione della ri-

levanza del contenuto dell'intercettazione, tale da consentirne l'utilizzo in procedimento diverso da quello per il quale il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato. In questo modo, a suo avviso, la decisione sarebbe rimessa al giudizio insindacabile del pubblico ministero o del giudice per le indagini preliminari, essendo peraltro non impugnabile.

Osserva che la mediazione apparentemente raggiunta tra le forze politiche che sostengono la maggioranza sulla questione delle intercettazioni, come anche sulla prescrizione, costituisce un arretramento sotto il profilo del principio della certezza del diritto. Ritiene, inoltre, che le misure del Governo nel settore della giustizia, nel loro complesso, siano irrazionali e non consentano di raggiungere un orientamento condiviso, come invece accaduto in occasione della riforma costituzionale sul giusto processo.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) esprime moderata soddisfazione per la parziale rinuncia del Governo all'utilizzo delle intercettazioni cosiddette «a strascico», cioè per i reati non contemplati dall'articolo 266 del codice di procedura penale, come peraltro stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la recente sentenza n. 51 del 2020.

Tuttavia, a suo avviso, il provvedimento presenta profili di illegittimità costituzionale, in quanto non soddisfa il requisito dell'urgenza *ex* articolo 77, secondo comma, della Costituzione: si è giunti, infatti, alla quarta proroga dell'entrata in vigore della riforma introdotta dall'ex ministro Orlando. Peraltro, essendo in corso la predisposizione – da parte del Governo – di uno schema di riforma del processo penale, sarebbe stata quella la sede più opportuna in cui inserire la disciplina delle intercettazioni.

Il senatore GRASSI (*L-SP-PSd'Az*), pur valutando positivamente il potenziamento degli strumenti di indagine per il contrasto della corruzione, evidenzia il rischio di una paralisi dell'attività della pubblica amministrazione, soprattutto con riferimento ai reati di abuso d'ufficio e traffico di influenze.

Al fine di non violare i principi di ragionevolezza e proporzionalità, sarebbe necessario – a suo avviso – intervenire con una riforma più ampia e organica del processo penale, nella quale si contemperino il potere repressivo dello Stato e il legittimo esercizio dell'azione amministrativa.

Previa verifica del numero legale, la Commissione respinge lo schema di parere proposto dal relatore.

È quindi posto in votazione lo schema di parere a prima firma del senatore Garruti, che risulta approvato.



**(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'ulteriore emendamento 3.0.300 (testo 2), proponendo per quanto di competenza, parere non ostativo.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(876) CORBETTA ed altri. – Estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo**

**(971) Simona PERGREFFI ed altri. – Nuove disposizioni in materia di vittime del dovere**

**(1537) Erika STEFANI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere ed estensione delle provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere**

**(51) MARINO. – Disposizioni per il trattamento pensionistico e risarcitorio del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio non suscettibili di miglioramento**

**(1215) TRENTACOSTE ed altri. – Equiparazione delle vittime di mafia alle vittime del terrorismo**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 876, 971, 1537 e 51, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1215 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 febbraio.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) illustra il disegno di legge n. 1215, a prima firma del senatore Trentacoste, che interviene in materia di tutela e sostegno alle vittime di mafia.

Nello specifico, l'articolo 1 estende alle vittime di mafia le nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi contenute nella legge n. 206 del 2004, al fine di operare una completa equiparazione tra le vittime del terrorismo e quelle della criminalità organizzata di stampo mafioso.

L'articolo 2 reca una modifica al decreto-legge n. 151 del 2008 inerente ai limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata. Così come previsto per altre categorie di vittime, si dispone che i benefici previsti per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata siano concessi a condizione che il beneficiario non risulti in rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità en-

tro il secondo grado – in luogo del quarto grado, come da normativa vigente – con soggetti nei cui confronti siano state applicate misure di prevenzione o che risultino indagati per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale.

Gli articoli 3 e 4, infine, recano rispettivamente la copertura finanziaria e le disposizioni in merito all'entrata in vigore della legge.

Propone, quindi, la congiunzione della proposta in esame ai disegni di legge n. 876 e connessi in tema di benefici per le vittime del dovere.

La Commissione conviene.

Il senatore CORBETTA (*M5S*) chiede alla rappresentante del Governo, come convenuto dal Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato, di fornire informazioni dettagliate sulle risorse disponibili per l'attuazione dei provvedimenti in titolo. Sottolinea che la questione dell'estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo è ormai risalente nel tempo. Al fine di superare le difficoltà incontrate finora, sarebbe corretto operare una ricognizione precisa dei fondi necessari per la copertura degli oneri, prima di proseguire l'*iter* dei provvedimenti in esame.

Il sottosegretario MALPEZZI assicura che trasmetterà la richiesta agli uffici competenti, affinché forniscano al Comitato ristretto le informazioni necessarie per lo svolgimento di un lavoro accurato, anche al fine di favorire la collaborazione tra le forze politiche.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) sottolinea che, a causa di una interpretazione restrittiva della giurisdizione della Corte dei conti in materia di controversie inerenti la concessione dei benefici per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, il diritto soggettivo riconosciuto in capo alle vittime e ai loro familiari superstiti è ora ritenuto soggetto a prescrizione e addirittura a decadenza. A suo avviso, si dovrebbe tornare a considerarlo imprescrittibile, come negli anni Cinquanta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE  
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL  
DISEGNO DI LEGGE N. 1659**

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 2.219 del relatore, nonché i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo,

premessi che:

secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale la libertà e la segretezza delle comunicazioni di cui all'articolo 15 della Costituzione costituisce un diritto inviolabile della persona ai sensi dell'articolo 2 – in quanto tale sottratto alla stessa revisione costituzionale (sentenza n. 366 del 1991) – e le sue limitazioni sono sottoposte alle condizioni della riserva assoluta di legge e all'atto «puntualmente motivato» dell'autorità giudiziaria (sentenza n. 34 del 1973);

da ciò consegue che «l'utilizzazione come prova in altro procedimento trasformerebbe l'intervento del giudice richiesto dall'articolo 15 della Costituzione in un'inammissibile autorizzazione in bianco» e che «l'articolo 270, primo comma, del codice di procedura penale appare nel suo complesso come l'immediata attuazione in via legislativa dei principi costituzionali» in materia (sentenza n. 366 del 1991);

sempre secondo la Corte «la possibilità di utilizzare i risultati delle intercettazioni disposte nell'ambito di un determinato processo limitatamente ai procedimenti diversi, relativi all'accertamento di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, risponde all'esigenza di ammettere una deroga alla regola generale del divieto di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti, giustificata dall'interesse dell'accertamento dei reati di maggiore gravità» e costituisce «un non irragionevole bilanciamento operato discrezionalmente dal legislatore fra il valore costituzionale rappresentato dal diritto inviolabile dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni e quello rappresentato dall'interesse pubblico primario alla repressione dei reati e al perseguimento in giudizio di coloro che delinquono» (sentenza n. 64 del 1994);

le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 51 del 2020 hanno concluso, alla luce della giurisprudenza costituzionale, che «l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte nell'ambito di un "medesimo procedimento" presuppone che i reati diversi da quelli per i quali il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato rientrino nei limiti di ammissibilità delle intercettazioni stabiliti dalla legge», chiarendo che i «reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza» di

cui all'articolo 270 del codice di procedura penale devono comunque essere ricompresi tra i reati di cui all'articolo 266;

la stessa Cassazione ha circoscritto l'applicazione dell'utilizzazione delle intercettazioni enunciando, in linea con la giurisprudenza costituzionale, il seguente principio di diritto: «Il divieto di cui all'art. 270 del codice di procedura penale di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni – salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza – non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 del codice di procedura penale a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge»;

«trattandosi di una norma legislativa incidente su un diritto di libertà individuale qualificabile come inviolabile ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, la verifica della legittimità costituzionale della norma eccezionale appena indicata deve avvenire secondo i principi del più rigoroso scrutinio» (Corte Costituzionale, sentenza n. 64 del 1994);

l'emendamento 2.219, così come formulato, estende l'utilizzabilità delle intercettazioni anche ai reati di cui all'articolo 266, comma 1, codice di procedura penale per i quali non sia obbligatorio l'arresto in flagranza, facendo venir meno, salvo il criterio dell'indispensabilità, il carattere derogatorio dell'attuale disciplina, istituendo un'«autorizzazione in bianco» in contrasto con la consolidata giurisprudenza costituzionale;

rilevata inoltre un'erronea formulazione linguistica, peraltro già presente nella vigente formulazione dell'articolo 270 del codice di procedura penale,

sull'emendamento 2.219 esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo a condizione che, in linea con la giurisprudenza costituzionale e con quanto conseguentemente statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le parole «e dei reati di cui all'art. 266, comma 1» siano sostituite dalle seguenti: «, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 266, comma 1» e che le parole «sono stati disposti» siano sostituite dalle seguenti: «sono state disposte»;

sui relativi subemendamenti, esprime parere non ostativo.

Esaminato, inoltre, l'emendamento del relatore 2.220, e il subemendamento 2.220/1 ad esso riferito, esprime parere non ostativo.

**SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PROPOSTO  
DAI SENATORI GARRUTI, DE PETRIS E BRESSA  
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL  
DISEGNO DI LEGGE N. 1659**

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.219 e 2.220 del relatore, nonché i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI  
EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1659**

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.219 e 2.220 del relatore, nonché i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1664**

La Commissione, esaminato l'emendamento 3.0.300 (testo 2) della relatrice, richiamando interamente quanto osservato in sede di espressione del parere sull'emendamento 3.0.300, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Mercoledì 19 febbraio 2020

### Plenaria

### 148<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

OSTELLARI

*Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi, i sottosegretari di Stato per la giustizia Ferraresi e Giorgis.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni*  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Dopo che il PRESIDENTE ha enunciato che i requisiti di ammissibilità, in caso di riformulazioni, sono soddisfatti solo da emendamenti che impattino sulla medesima unità normativa del testo originario, il relatore GIARRUSSO (M5S) presenta l'emendamento 2.220, allegato al resoconto unitamente ai subemendamenti proposti all'emendamento 2.219.

Il PRESIDENTE, non facendosi osservazioni, fissa in mezz'ora il termine per l'eventuale proposizione dei subemendamenti al testo proposto dal Relatore. Stante la decorrenza del predetto termine a ridosso delle sedute delle Commissioni consultive, sospende la seduta.

*La seduta sospesa alle ore 13,50, riprende alle ore 15,20.*



Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 2.98, che viene però fatto proprio dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Previa riconferma dei pareri contrari di RELATORE e GOVERNO l'emendamento è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.95 e 2.92, per i quali il RELATORE ed il GOVERNO avevano ribadito il parere contrario.

Previe dichiarazioni di voto contraria del senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) e favorevole del senatore MIRABELLI (*PD*), l'emendamento 2.94 è accolto a maggioranza dalla Commissione (il RELATORE ed il GOVERNO avevano in proposito ribadito il parere favorevole).

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) ritira l'emendamento 2.101.

Con separate votazioni, la Commissione conviene a maggioranza sugli emendamenti 2.107, 2.111 e 2.115 (il RELATORE ed il GOVERNO avevano in proposito ribadito il parere favorevole).

Previ pareri contrari ribaditi dal RELATORE e dal GOVERNO, il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 2.123.

Previ pareri favorevoli ribaditi dal RELATORE e dal GOVERNO, l'emendamento 2.129 (testo 2) è accolto a maggioranza dalla Commissione.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 2.127.

Previ pareri favorevoli ribaditi dal RELATORE e dal GOVERNO, sono posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 2.132 e 2.133, di contenuto identico: essi risultano approvati a maggioranza dalla Commissione. Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.134 e 2.135.

La Commissione, con separate votazioni conviene a maggioranza sugli emendamenti 2.142 e 2.152, sui quali il RELATORE e GOVERNO avevano ribadito parere favorevole.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.157, sul quale avevano ribadito parere contrario il RELATORE ed il GOVERNO.

Si passa agli emendamenti precedentemente accantonati.

Mentre il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) lamenta in proposito l'indisponibilità della maggioranza e del Governo, alcuni senatori, inneggiando al contenuto degli emendamenti 2.41 e 2.42, ostruiscono la visibilità dal banco della Presidenza.

Il PRESIDENTE sospende i lavori.

*La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 17,15.*

Il PRESIDENTE annuncia che le intese tra i Gruppi, che hanno consentito il ripristino delle condizioni di agibilità dei lavori, sono nel senso di accantonare per il momento gli emendamenti 2.41 e 2.42.

Dà quindi conto dei pareri espressi, sugli emendamenti trasmessi, dalle Commissioni 5<sup>a</sup> e 1<sup>a</sup>: quest'ultima ha anche registrato un interessante e ben argomentato schema di parere alternativo, che ha evidenziato un re-fuso di genere nel testo dell'articolo 270 del codice di procedura penale ed ha messo nella giusta prospettiva la statuizione delle sezioni unite della Corte di cassazione del mese scorso.

Il PRESIDENTE invita il relatore a recepire, nel testo dell'emendamento 2.218, la soluzione da lui prospettata per la fase di coordinamento; il RELATORE accoglie l'invito e l'emendamento 2.218 (testo 2), previo parere favorevole del GOVERNO, è accolto a maggioranza dalla Commissione.

Analogo esito registra la votazione dell'emendamento 2.63 (testo 2), anch'esso precedentemente accantonato.

La Commissione conviene, a maggioranza, sul subemendamento 2.219/1, per il quale il RELATORE ed il GOVERNO si erano dichiarati favorevoli ed il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) aveva annunciato voto contrario.

Previ pareri contrari del RELATORE e del GOVERNO, il subemendamento 2.219/2 è respinto a maggioranza dalla Commissione, che approva poi l'emendamento 2.219 nel testo emendato (sul quale si erano dichiarati favorevoli RELATORE e GOVERNO e contrari i senatori CALIENDO (*FIBP-UDC*) e PILLON (*L-SP-PSd'Az*)).

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) illustra il subemendamento 2.220/1, dal cui contenuto dissente la senatrice ROSSOMANDO (*PD*), giudicandolo asistemico.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, il subemendamento 2.220/1 è respinto dalla Commissione, che poi approva a maggioranza, previo parere favorevole del GOVERNO, l'emendamento 2.220.

*La seduta sospesa alle ore 17,50, riprende alle ore 18,25.*

Il presidente OSTELLARI avverte che, se non si addiverrà ad una soluzione sugli emendamenti 2.41 e 2.42 entro la ripresa dei lavori d'Assemblea preventivata per le ore 19, non sarà in condizioni di poter proporre i

coordinamenti formali né di porre ai voti il mandato al relatore. Invita pertanto i Gruppi a definire la questione entro l'improrogabile scadenza delle ore 19.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) giudica inopportuno, a nome della maggioranza, il voto sugli emendamenti 2.41 e 2.42, mentre la vicenda può essere utilmente riassunta in un ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea: esso impegnerebbe il Governo a valutare le migliori modalità per risolvere la questione.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) evidenzia il rischio di incremento di pene, mentre per il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) un ordine del giorno appare in frontale contraddizione con il conclamato intento del Governo di porre la questione di fiducia in Aula.

*La seduta, sospesa alle ore 18,30, riprende alle ore 18,50.*

Il PRESIDENTE riceve dal senatore Mirabelli il testo dell'ordine del giorno allegato al resoconto. Dopo averlo esaminato, ne dichiara l'imponibilità per estraneità all'oggetto del disegno di legge, in quanto – nel suo dispositivo – prospetta una soluzione penalistica della questione dei reati sessuali compiuti nei confronti dei minori, distanziandosi nettamente dalla normativa eminentemente processuale che disciplina le intercettazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,05.*

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1659**

(al testo del decreto-legge)

**G/1659/1/2**

D'ANGELO, MIRABELLI, CUCCA, UNTERBERGER, GRASSO

Il Senato, in sede di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 161, recante modiche urgenti alla disciplina di conversazioni o comunicazioni, A.S. 1659,

premessi che:

l'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale ammette tra i reati intercettabili i delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni;

la lettera *f-bis*) del citato articolo include nell'elenco dei delitti intercettabili il delitto di cui all'articolo 600-*ter*, terzo comma, in materia di divulgazione di materiale pedopornografico, inserito nell'elenco speciale dei delitti poichè la pena edittale dello stesso è al di sotto delle soglie di ammissibilità necessarie ai fini delle intercettazioni;

gli articoli 600-*bis* e 600-*ter*, commi primo e secondo, in relazione ai limiti di pena da essi contemplati, presentano i requisiti indicati dall'articolo 266, comma 1, lettera *a*), relativamente all'ammissibilità di intercettazione;

considerato che,

il comma 2 dell'articolo 266 ammette i predetti reati alla possibilità di essere intercettati anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo portatile;

l'articolo 600-*quater* punisce la detenzione di materiale pedopornografico, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 600-*ter*, con la pena della reclusione fino a tre anni. Pertanto, tale limite non consente al predetto delitto di poter rientrare nelle ipotesi previste per i delitti intercettabili ai sensi dell'articolo 266, né in relazione ai limiti di pena indicati alla lettera *a*), né tantomeno nelle ipotesi speciali previste dalle lettere successive;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inasprire il trattamento sanzionatorio per i delitti di grave allarme sociale nei casi di reati sessuali compiuti nei confronti di minori.

---

## Art. 2.

### 2.219/1

CUCCA, D'ANGELO, GRASSO, MIRABELLI

*All'emendamento 2.219 dopo le parole: «che risultino» inserire le seguenti: «rilevanti e».*

---

### 2.219/2

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

*Al subemendamento 2.219, al comma 1, sopprimere le parole: «e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1».*

---

### 2.220/1

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

*All'emendamento 2.220, al comma 1, sostituire le parole: «può essere prorogato» con le seguenti: «è prorogato».*

---

### 2.220

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera o), capoverso «2-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: «Il termine di cui al presente comma può essere prorogato di ulteriori dieci giorni su richiesta del difensore».*

---

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 19 febbraio 2020

### **Plenaria**

**253<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
STEFANO

*indi del Presidente*  
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente PESCO comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni**  
(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame e sospensione)

Il relatore MANCA (PD) illustra l'ulteriore emendamento del relatore 2.219 e i relativi subemendamenti 2.219/1 e 2.219/2, riferiti al dise-

gno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con la valutazione del relatore.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) interviene per segnalare alcune criticità di carattere finanziario dell'emendamento del relatore, che richiedono una più attenta disamina della questione. Infatti, come è emerso nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione di merito, le intercettazioni in realtà vengono effettuate da personale esterno all'amministrazione della giustizia, sulla base di un contratto di appalto concluso per ogni specifico incarico, e con l'obbligo di conservazione fino al termine del procedimento. Di conseguenza, a suo avviso, l'emendamento del relatore, intervenendo sull'articolo 270 del codice di procedura penale, va ad ampliare il novero dei reati per i quali sarà possibile procedere alle intercettazioni: ciò presumibilmente comporterà un incremento dei contratti da affidare a soggetti esterni, e quindi un aggravio dei costi a carico della pubblica amministrazione.

Ritiene pertanto necessario, quantomeno, un supplemento di istruttoria sull'impatto finanziario della proposta e, più in generale, del provvedimento in titolo, che appare in più punti problematico.

Il presidente STEFANO osserva che la proposta emendativa del relatore prevede, nel suo tenore letterale, l'estensione dell'utilizzo dei risultati di intercettazioni già effettuate, e pertanto sembra intervenire su profili meramente processuali.

La rappresentante del GOVERNO, nel condividere le osservazioni del Presidente, dopo aver ricordato che il provvedimento risulta corredato da una relazione tecnica positivamente verificata, assicura che anche l'emendamento del relatore è stato oggetto di attenta valutazione, per i profili di competenza, da parte degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) segnala che profili di criticità finanziaria possono configurarsi non solo per l'effettuazione delle intercettazioni, ma anche per la conservazione dei relativi dati.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) fa presente che l'assenza di oneri per l'utilizzo di intercettazioni già registrate, vale anche per la conservazione dei relativi risultati.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) reputa opportuno, per fugare ogni dubbio sui profili finanziari delle proposte in discussione, acquisire una relazione tecnica debitamente verificata.

La rappresentante del GOVERNO rimarca che, alla luce dell'istruttoria svolta, non si rileva la necessità di una relazione tecnica per quantificare gli effetti finanziari, sottolineando come su altri analoghi emendamenti sia stata data, coerentemente, la stessa valutazione.

Il relatore MANCA (PD), alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere un parere di nulla osta sulle tre proposte in esame.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) dichiara, a nome del proprio Gruppo, il voto contrario sulla proposta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere è posto ai voti e approvato.

Il PRESIDENTE comunica che è stato appena trasmesso dalla Commissione di merito un ulteriore emendamento su cui è stato dato termine per presentare subemendamenti. Ritiene pertanto opportuno prevedere una sospensione della seduta al fine di svolgere i necessari approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

**(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni**

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MANCA (PD) illustra l'ulteriore emendamento 2.31 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, il quale prevede la nomina, da parte del Procuratore della Repubblica, di un amministratore di sistema per la sorveglianza dei dati. Per quanto di competenza, occorre valutare la sostenibilità di tale adempimento con l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sulla proposta in esame, che comporta oneri non quantificati e non coperti.

La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd'Az), anche alla luce della discussione già svolta sul testo base della proposta, chiede che sia acquisita la relazione tecnica sulla riformulazione in esame, che risulta comunque corredata da adeguata clausola di neutralità finanziaria.

Il senatore PICETTO FRATIN (FIBP-UDC), nel sottolineare come la responsabilità delle valutazioni sui profili finanziari delle proposte è rimessa, in ultima istanza, alla Commissione, osserva che l'emendamento



prospetta una rimodulazione di funzioni amministrative, suscettibile di determinare costi.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) fa presente che, per superare le criticità di carattere finanziario, non è sempre sufficiente l'inserimento di una clausola di invarianza. Nel caso in questione, si tratta di un'attribuzione di mansioni amministrative evidentemente destinate a generare oneri.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*), nel richiamare la propria esperienza di amministratrice locale, fa notare che non tutti gli incarichi comportano necessariamente la corresponsione di una indennità, ad esempio quando essi sono compresi nelle mansioni per cui si è inquadrati. Proprio per questa ragione, appare opportuno avere una valutazione tecnica più qualificata.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA precisa che il Governo, nella valutazione degli emendamenti, si avvale sempre di una analisi di carattere tecnico, anche quando non si arriva alla predisposizione di una relazione tecnica verificata: in particolare, nel caso in esame, vi è stata una interlocuzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della giustizia, il quale ha fatto presente, innanzitutto, che la proposta emendativa non reca alcun riferimento ad una qualifica precisa e che, in secondo luogo, l'amministrazione della giustizia allo stato non contempla la funzione che si intende introdurre.

Aggiunge infine che quando vi è la possibilità di effetti onerosi, è regola di prudenza, a tutela della finanza pubblica, esprimere un avviso contrario.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) manifesta perplessità sulla coerenza del Governo nell'applicazione dello stesso metro a tutte le situazioni analoghe.

La rappresentante del GOVERNO rivendica l'omogeneità dei giudizi formulati sul provvedimento in titolo.

Il relatore MANCA (*PD*), alla luce del dibattito, avanza la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 2.31 (testo 2), trasmesso dall'Assemblea, riferito al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

*La seduta, sospesa alle ore 14,05, è ripresa alle ore 15,05.*

**(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE comunica che dalla Commissione giustizia è pervenuto un subemendamento alla proposta 2.220 del Relatore.

Il relatore MANCA (PD) illustra l'emendamento 2.220 del Relatore e il relativo subemendamento 2.220/1, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, stante il carattere ordinamentale delle proposte – relative al termine entro cui il difensore può depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti ai fini di prova – non vi sono osservazioni da formulare né sull'emendamento 2.220 né sul subemendamento 2.220/1.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA aderisce alla valutazione del Relatore.

Il relatore MANCA (PD) propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo, che, non essendovi richieste di intervento, è posto ai voti e risulta approvato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione, già convocata domani, giovedì 20 febbraio 2020, alle ore 9, è posticipata alle ore 13.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

### **Plenaria**

#### **254<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*

**PESCO**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Misiani e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.*

*La seduta inizia alle ore 22,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente PESCO comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni**

(Parere all'Assemblea su ulteriore emendamento Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO comunica che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Commissione bilancio l'emendamento del Governo 1.900, riferito al provvedimento in titolo, ai fini dell'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento.

Il relatore MANCA (PD) fa presente che l'emendamento 1.900 è provvisto di relazione tecnica positivamente verificata, nella quale si rileva che le modifiche introdotte al testo del decreto-legge non producono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica e che ai relativi adempimenti di natura tecnico-operativa potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario MISIANI si esprime in senso conforme al relatore.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, ricollegandosi alle problematiche che hanno accompagnato l'esame del disegno di legge nella Commissione di merito e in Commissione bilancio e rammaricandosi per il mancato inserimento, nel maxi-emendamento, di una proposta emendativa presentata dal Gruppo della Lega in tema di contrasto alla pedopornografia.

Da ultimo, evidenzia come il provvedimento in esame comporti, in ogni caso, rilevanti implicazioni finanziarie connesse all'implementazione di tecnologia informatica.

Il senatore PICETTO FRATIN (FIBP-UDC) rileva, preliminarmente, che una corretta prassi di procedura parlamentare richiederebbe l'apposizione della questione di fiducia su un emendamento riproduttivo

di un testo elaborato dalla Commissione di merito; purtroppo, nel caso in questione, questo non si è verificato e formalmente il maxiemendamento rappresenta un'innovazione apportata esclusivamente dal Governo.

Altresì, osserva come la presenza sin nella versione iniziale del decreto-legge di una proroga al 1° marzo 2020, ulteriormente spostata al 1° maggio con il maxiemendamento, risulti in contrasto con i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza che dovrebbero motivare l'emana-zione di un decreto-legge.

Si è quindi in presenza di un *vulnus* costituzionale tale da motivare un voto contrario.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di pa-rere non ostativo avanzata dal relatore.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, alla luce dell'organizzazione de lavori dell'Assem-blea decisa dalla Conferenza dei Capigruppo, reputa opportuno posticipare la seduta delle ore 9 di domani a 10 minuti dopo la prima sospensione utile dell'Assemblea, per proseguire l'esame degli emendamenti al dise-gno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2020, sulla riorga-nizzazione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'esigenza di tute-lare la dignità degli organismi parlamentari, reputando sconfortante un'or-ganizzazione dei lavori frammentata e di scarsa comprensione per l'opi-nione pubblica.

Il PRESIDENTE, nel ritenere meritevoli di riflessione le considera-zioni svolte dalla senatrice Rivolta, fa presente comunque come il ruolo della Commissione bilancio e più in generale del Parlamento sia condizio-nato dal termine di decadenza dei decreti-legge.

*La seduta termina alle ore 22,15.*

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 19 febbraio 2020

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 47**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**MARINO**

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,20*

*AUDIZIONE DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO  
NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1698 (D-L N. 3/2020 –  
RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE SUL LAVORO DIPENDENTE)*

## ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)

Mercoledì 19 febbraio 2020

**Plenaria**

**141<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PITTONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dà conto dei pareri espressi ieri dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione bilancio su alcuni emendamenti al provvedimento in titolo. Comunica che la relatrice ha presentato una riformulazione dell'emendamento 3.0.300, pubblicata in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE, in attesa dei prescritti pareri, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani mattina.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO dichiara di condividere la proposta del Presidente.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1664**  
**(al testo del decreto-legge)**

**Art. 3.**

**3.0.300 (testo 2)**

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'Alta Formazione  
Artistica Musicale e Coreutica)*

1. Le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143 "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM" si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo decreto è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.

2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143, decorrono dall'anno accademico 2021/2022.

3. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole: "fino all'anno accademico 2017-2018 incluso" sono sostituite delle seguenti: "fino all'anno accademico 2019/2020 incluso".

4. Al fine di garantire la continuità didattica e di servizio nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, assicurando altresì la regolare erogazione degli stipendi al personale docente assunto per l'anno accademico 2019/2020 con contratto di lavoro annuale su posto vacante o disponibile al 31 gennaio 2020, il comma 1 dell'articolo 489 ed il comma 2 dell'articolo 527 del decreto legislativo n. 297 del 1994, per il solo anno accademico 2019/2020, sono da intendersi nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno accademico intero se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 30 aprile 2020 fino al termine dell'anno accademico 2019/2020. Il servizio prestato dal

personale docente assunto con contratto annuale su posto vacante o disponibile, in possesso dei requisiti di cui al presente comma, è considerato valido a tutti gli effetti di legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite delle Ragionerie provinciali dello Stato, provvede alla liquidazione delle spettanze mensili».

---



**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Mercoledì 19 febbraio 2020

**Plenaria****98<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
VALLARDI

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate (n. 159)**

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Esame e rinvio)

La relatrice BITI (*PD*) illustra lo schema di decreto ministeriale in esame, assegnato alla Commissione agricoltura in sede consultiva, che introduce l'obbligo di indicare in etichetta l'origine delle carni suine usate come ingrediente nei prodotti trasformati.

Lo schema di decreto è emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2011 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che al comma 3 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute – previo parere delle competenti Commissioni parlamentari – siano definiti i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, lettere *b*), *c*) e *d*) del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, se da un lato il citato regolamento (UE) n. 1169/2011 ha operato un complesso riassetto della normativa in materia di etichettatura prevedendo, tra l'altro, le modalità di indicazione obbligatoria e volontaria dell'origine in etichetta, dall'altro la Commissione europea ad oggi non ha ancora previsto l'indicazione ob-

bligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni suine trasformate.

La relazione ricorda altresì che l'esigenza di conoscere l'origine dei prodotti alimentari è particolarmente sentita in Italia: al riguardo segnala come da una serie di consultazioni pubbliche e indagini condotte dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è emerso che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo, se non essenziale, alla fornitura di informazioni sull'origine della materia prima in etichetta per le carni trasformate.

Pertanto, anche con l'obiettivo di tener conto delle richieste dei consumatori, si è ritenuto di introdurre – nelle more dell'emanazione di atti comunitari – una disciplina dell'etichettatura delle carni suine trasformate.

Passando ad analizzare più in dettaglio i contenuti dello schema di decreto, l'articolo 1 reca le definizioni di «carni di ungulati domestici», «carni macinate», «carni separate meccanicamente», «prodotti a base di carne» e «preparazioni di carni» ai sensi della vigente normativa europea.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, che il decreto si applichi a carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina, mentre al comma 2 dispone l'esclusione per le indicazioni geografiche protette.

L'articolo 3 individua le modalità di indicazione del luogo di provenienza nella etichettatura, stabilendo che è obbligatorio riportare nelle etichette dei prodotti di cui all'articolo 2 l'indicazione del luogo di provenienza della carne suina. Tale indicazione deve essere apposta in etichetta nel campo visivo principale ed è stampata in modo da risultare facilmente visibile e chiaramente leggibile. Vengono altresì precisate le dimensioni delle diciture da apporre sugli imballaggi.

L'articolo 4 individua le modalità di indicazione in etichetta dell'origine delle carni suine usate come ingrediente nei prodotti alimentari. In particolare al comma 1 si prevede che l'indicazione del luogo di provenienza delle carni di cui all'articolo 2 deve includere le informazioni relative al: «Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali)»; «Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali)»; «Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali)». Qualora la carne provenga da suini nati, allevati e macellati nello stesso paese, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma: «Origine: (nome del paese)», mentre la dicitura «100% italiano» è utilizzabile solo quando la carne è proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia (comma 2). I commi 3, 4 e 5 regolano rispettivamente le ipotesi in cui, a seconda della provenienza della carne suina, l'indicazione dell'origine può apparire nelle forme: «Origine: UE»; «Origine: extra UE»; Origine: «UE», «extra UE» o «UE o extra UE», a seconda dei casi.

L'articolo 5 dispone l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 231 del 2017, facendo salve altresì le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e quelle spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

L'articolo 6 reca la clausola di mutuo riconoscimento, in base alla quale le disposizioni del decreto non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, né ai prodotti fabbricati in uno Stato contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

L'articolo 7 reca infine norme transitorie e finali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (n. 154)**

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice NATURALE (*M5S*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame, assegnato alla Commissione agricoltura in sede osservazioni alla 11ª Commissione permanente, che è diretto al recepimento della direttiva (UE) 2017/159, la quale attua in ambito unionale l'accordo europeo tra le parti sociali concernente l'attuazione della Convenzione C-188 del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), ai fini del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli addetti al settore della pesca.

La relatrice ricorda che l'articolo 26 della legge di delegazione europea n. 117 del 2019 ha delegato il Governo all'attuazione della suddetta direttiva, ponendo, oltre i principi e i criteri direttivi di carattere generale, i seguenti principi e criteri direttivi specifici: assicurare che le norme introdotte garantiscano condizioni di lavoro e standard di salute e sicurezza adeguati; promuovere, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, azioni volte al raggiungimento della parità salariale tra uomo e donna, contrastando ogni forma di discriminazione.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, l'ordinamento nazionale appare conforme alle prescrizioni della Convenzione OIL e alla direttiva e idoneo a garantire condizioni di lavoro e standard di salute e sicurezza adeguati, nonché ad assicurare la parità salariale e a contrastare ogni forma di discriminazione; non sono pertanto necessarie disposizioni di recepimento se non riguardo la designazione dell'Autorità competente di cui all'articolo 1, lettera c), dell'accordo sull'attuazione della Convenzione. Si ricorda che l'autorità competente è il soggetto avente il potere di emanare regolamenti, ordini o altre istruzioni nell'ambito di applicazione dell'accordo e di farli rispettare.

Passando all'articolo 1 dello schema di decreto in esame, questo individua l'Autorità competente in una pluralità di amministrazioni: Mini-

stero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Le attività che i ministeri citati sono chiamati a svolgere in qualità di Autorità competente sono riconducibili ai compiti istituzionali già loro attribuiti e potranno pertanto essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 2 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI*

Il presidente VALLARDI informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato al termine della seduta odierna della Commissione, è posticipato alle ore 9,10 di domani, giovedì 20 febbraio.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 19 febbraio 2020

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 83**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,05*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI FEDERBETON NELL'AMBITO  
DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 158 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/844 CONCERNENTE LA PRESTAZIONE  
ENERGETICA NELL'EDILIZIA E L'EFFICIENZA ENERGETICA)*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 19 febbraio 2020

**Plenaria****120<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**MORONESE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (n. 138)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Rinvio del seguito dell'esame)

La presidente MORONESE – dopo aver ricordato che l'atto del Governo in titolo è stato assegnato con riserva in attesa del Parere della Conferenza Unificata – comunica che è previsto che la Conferenza debba riunirsi nella giornata di domani e che, pertanto, il parere dovrebbe essere disponibile a breve.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 146)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

La relatrice PAVANELLI (M5S) riferisce sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, che modifica la di-

rettiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La relatrice ricorda preliminarmente che l'assegnazione alla Commissione è avvenuta con riserva, non essendo, al momento dell'assegnazione, il testo corredato del parere della Conferenza Unificata. Quest'ultima tuttavia ha reso il proprio parere nella seduta del 29 gennaio scorso e, pertanto, la Commissione è adesso nelle condizioni di rendere il parere parlamentare entro la scadenza dell'8 marzo.

Evidenzia peraltro che il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2017/2102 è scaduto il 12 giugno 2019, quindi ancor prima che si completasse l'iter parlamentare della legge di delegazione 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117). Per tale motivo la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione 2019/0218.

Quanto invece al termine di esercizio della delega, esso scade nei tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, ovvero – per effetto dello «scorrimento» di ulteriori tre mesi che si produce se lo schema di decreto è sottoposto all'esame parlamentare a ridosso della sua scadenza – il prossimo 2 maggio 2020.

La disciplina in esame traspone nell'ordinamento interno la direttiva che modifica l'originaria disciplina comunitaria sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche (AEE), dettata dalla direttiva 2011/65/UE, cosiddetta RoHS 2, che a sua volta incideva sulla prima direttiva adottata in materia, ossia la direttiva 2002/95/CE cosiddetta RoHS 1.

Le due direttive del 2002 e del 2011 sono state attuate rispettivamente con il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e successivamente con il decreto n. 27 del 2014, quest'ultimo oggetto di novelle da parte dell'articolo 1 del testo in esame. L'articolo 2 dello schema reca invece la sola clausola di invarianza finanziaria.

Secondo quanto esplicitato nella relazione che correda il testo, la direttiva in esame mira a proteggere la salute umana attraverso il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE, promuovendo il riutilizzo di tali prodotti ed il riciclaggio dei materiali usati, nonché a ridurre la quantità di sostanze pericolose nelle AEE.

La lettera *a*) integra l'elenco delle apparecchiature escluse dall'ambito di applicazione del citato decreto n. 27 del 2014 con riguardo ad alcuni strumenti musicali, ossia agli organi a canne.

La relazione illustrativa, così come il 4° considerando della direttiva, motiva tale esclusione in virtù del fatto che le canne degli organi sono costruite utilizzando un tipo specifico di lega a base di piombo, per la quale finora non sono state trovate alternative, e che la maggior parte degli organi a canne rimane nello stesso luogo per vari secoli e quindi il loro tasso di sostituzione è irrisorio.

La lettera *b*) integra la vigente definizione di «macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale» in modo da comprendere in tale categoria sia quelle con dispositivo di trazione a bordo, sia quelle con dispositivo di trazione collegato ad una fonte di alimentazione esterna.

Il 5° considerando della direttiva giustifica tale scelta in considerazione del fatto che si tratta di macchine prodotte in due versioni che si differenziano solo per l'alimentazione (o a bordo o esterna) per cui appare ragionevole considerarle in modo unitario uniformando la relativa disciplina. La lettera *c*) integra la normativa vigente, al fine di estendere la deroga alla restrizione all'uso delle sostanze di cui all'allegato II anche ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento o al potenziamento delle capacità di tutte le altre AEE, che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono state immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019. In tal modo – come chiarisce la relazione illustrativa – si consente l'immissione sul mercato secondario dei pezzi di ricambio in questione contenenti le sostanze di cui all'allegato II destinati alla riparazione ed al riutilizzo delle AEE immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019, favorendo un più lungo ciclo di vita per molti prodotti.

La lettera *d*) integra l'attuale disciplina prevedendo specifici ulteriori casi in cui le parti di ricambio possono essere riutilizzate in deroga alle restrizioni all'uso delle sostanze indicate dall'Allegato II. La relatrice ricorda che la disposizione vigente contempla solo le parti di ricambio recuperate da AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006 e utilizzate nelle AEE immesse sul mercato prima del 1° luglio 2016. La norma in commento prevede adesso che possano essere riutilizzati, in deroga alle restrizioni, anche i pezzi di ricambio contenenti sostanze di cui all'Allegato II che siano: recuperati da dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2024; recuperati da dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2026; recuperati da strumenti industriali di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2027; recuperati da tutte le AEE che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2029. Rimane ferma la condizione che il loro riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore.

La lettera *e*) interviene sull'articolo 5 del decreto legislativo n. 27 del 2014 modificando la vigente disciplina al fine di introdurre un periodo di validità massima dell'esenzione dalle restrizioni anche per le AEE indicate nella categoria 11 dell'allegato I (vale a dire le «altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate»). Al riguardo va ricordato che l'allegato I del decreto legislativo citato indica le categorie di AEE alle quali si applicano le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 27 del 2014, che vanno dai grandi e piccoli elettrodomestici (categorie 1 e 2) ad una serie di apparecchiature informatiche, elettriche, ecc. (categorie 3-10). La categoria 11 di tale allegato ha quindi carattere residuale. Per tale categoria di



AEE viene previsto un periodo di validità massima di 5 anni a decorrere dal 22 luglio 2019, ancorché prorogabile. Sul punto si rammenta che nel 6° considerando della direttiva n. 2017/2102/UE viene sottolineato che «dato che le esenzioni alla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose dovrebbero avere una durata limitata, anche il periodo di validità massima per le esenzioni in vigore dovrebbe essere specificato chiaramente per tutte le pertinenti categorie di AEE, compresa la categoria 11».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 19 febbraio 2020

**Plenaria****151<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**LICHERI***La seduta inizia alle ore 14,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario e in parte non ostativo con osservazione)

La senatrice ANGRISANI (M5S), relatrice, dà conto degli ulteriori emendamenti e subemendamenti che sono stati presentati al disegno di legge in titolo, su cui presenta uno schema di parere.

La Relatrice osserva che le osservazioni formulate nel parere su testo ed emendamenti, del 30 gennaio scorso, risultano recepite dall'emendamento 1.1000 e dal subemendamento 1.1000/8.

Propone, quindi, di esprimere parere contrario sul subemendamento 3.0.300/1, per la parte in cui esclude ogni limite alla durata dei contratti di lavoro a tempo determinato. Al riguardo, ricorda che la normativa europea impone agli Stati membri di stabilire un limite alla durata e al rinnovo di tali contratti e le relative forme di indennizzo in caso di violazione o deroga.

Per i restanti emendamenti e subemendamenti propone di esprimere parere non ostativo, con una osservazione relativa ai subemendamenti 1.1000/6 e 1.1000/13, e all'emendamento 2.1 (testo 2), evidenziando l'opportunità di sostituire le parole «Agenzia Nazionale per la gestione del programma comunitario per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport», con le parole «Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+)».

La senatrice FEDELI (PD) apprezza che lo schema di parere si limiti a quanto di stretta competenza della Commissione, soprattutto per il primo rilievo e chiede delucidazioni a tale riguardo in merito al secondo rilievo.

Il PRESIDENTE rileva come si tratti di una mera osservazione di *drafting*, concernente l'opportunità di utilizzare la parola «europeo» anziché «comunitario».

Verificata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore LOREFICE (M5S), relatore, introduce l'esame del provvedimento in titolo, che reca misure volte a diminuire la tassazione sul lavoro, al fine di restituire potere d'acquisto alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti pubblici e privati e di rilanciare di conseguenza i consumi di individui e famiglie.

L'intervento si articola in un trattamento integrativo del reddito (articolo 1) e in una detrazione dall'imposta lorda (articolo 2), entrambi in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati.

In particolare, l'articolo 1 dispone che, nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda sia superiore alla detrazione per redditi di lavoro dipendente, è riconosciuta al contribuente una somma a titolo di trattamento integrativo, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro. Il trattamento integrativo è pari a 1.200 euro l'anno (100 euro al mese). Esso è rapportato al numero di giorni di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020. Pertanto, per il 2020 è pari a 600 euro. I commi 3 e 4 dell'articolo 1 disciplinano le modalità operative del trattamento integrativo.

L'articolo 2 istituisce una detrazione dall'IRPEF, per le prestazioni rese nel semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. L'importo della detrazione è pari a 600 euro (100 euro al mese) in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. Il comma 3 ne disciplina le modalità operative.

L'articolo 3 dispone, al comma 1, l'abrogazione, a decorrere dal 1° luglio 2020, del comma 1-*bis* dell'articolo 13 del TUIR, che disciplina il c.d. «bonus 80 euro». Il comma 2 precisa le modalità di definizione del reddito complessivo da considerare ai fini della spettanza delle misure di cui agli articoli 1 e 2, mentre il comma 3 dispone l'istituzione di un Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti

sull'indebitamento netto delle PA, con una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020.

L'articolo 4, infine, reca, al comma 1, la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, comma 3, valutati in 7.458,03 milioni di euro per l'anno 2020, 13.532 milioni per il 2021 e 13.256 milioni annui a decorrere dal 2022, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 8.242,8 milioni di euro per l'anno 2020.

Le coperture sono individuate, in buona parte, a valere sulle risorse derivanti dalla soppressione del «bonus 80 euro», nonché a valere sul Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti istituito dalla legge di bilancio 2020 e sulle risorse iscritte nell'ambito del programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del MEF.

Per quanto concerne i profili europei, il Relatore ricorda che nella Raccomandazione del Consiglio dell'UE, del 9 luglio 2019, si è richiesto all'Italia di «spostare la pressione fiscale dal lavoro», che pesa sull'occupazione e sulla crescita economica. In risposta a tale raccomandazione, il Governo ha inserito l'obiettivo di riduzione del cuneo fiscale tra le linee programmatiche in materia di tassazione e agevolazioni fiscali, nella Nota di aggiornamento al DEF 2019. In tal senso, tra i provvedimenti che il Governo dichiara collegati alla manovra di bilancio figura anche un «disegno di legge recante riduzione del cuneo fiscale» e con la legge di bilancio 2020 ha istituito il Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti.

Il decreto in esame, dunque, secondo il Relatore si pone in linea con la Raccomandazione europea, attraverso la predisposizione di misure specifiche, che pongono in atto quanto già prefigurato nella NADEF e nella legge di bilancio 2020.

La senatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo su un provvedimento inadeguato a far ripartire l'economia e ribadisce la necessità che si proceda a una riduzione della pressione fiscale sulle partite IVA.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) preannuncia il suo voto favorevole su un provvedimento che, sebbene sia il più significativo degli ultimi vent'anni, ritiene essere ancora inadeguato a risolvere il problema complessivo della pressione fiscale, in quanto prevede una sua riduzione solo per i lavoratori dipendenti e non considera il cuneo fiscale a carico delle imprese.

La senatrice TESTOR (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, in quanto, pur apprezzando l'intento di riduzione della pressione fiscale, ritiene il provvedimento alla stregua di uno *spot* elettorale, in quanto riguarda una fascia ristretta di popolazione, non tocca le imprese e sarà controbilanciato con altre tasse tra cui quelle sulla plastica.

Il senatore FAZZOLARI (*FdI*) preannuncia il suo voto di astensione, poiché, pur apprezzando l'intento di riduzione della pressione fiscale, ritiene che si tratti di un intervento alla stregua del *bonus* 80 euro, di spesa corrente finanziata in *deficit*, del tutto privo di effetti benefici per l'economia e con mera finalità di convenienza politica. Sottolinea inoltre che il provvedimento mantiene il problema relativo agli incapienti e ai nuclei familiari monoreddito, e permane una misura non equa, limitandosi ai soli redditi da lavoro dipendente escludendo le partite IVA.

Interviene il presidente LICHERI (*M5S*) per precisare le differenze strutturali tra la misura in esame, legata al reddito percepito, e quella generale del *bonus* 80 euro.

La senatrice FEDELI (*PD*) ritiene opportuno evitare di ripetere che si tratti solo di misura finalizzata al consenso elettorale, anche a tutela della dignità dei beneficiari. Ritiene inoltre che la 14<sup>a</sup> Commissione debba sottolineare la necessità che l'Unione europea proceda ad un'armonizzazione fiscale tra gli Stati membri, per favorire l'equa competizione tra le imprese. Concorde sulla necessità di ridurre anche il cuneo fiscale delle imprese, ribadendo l'opportunità di procedere prima a beneficio dei lavoratori. Per quanto riguarda gli incapienti, precisa come occorra distinguere tra le politiche a favore dell'economia, in cui vi rientra il provvedimento in esame, e le politiche di contrasto alla povertà. Infine, sottolinea l'intenzione del Governo di una riforma complessiva dell'IRPEF, a cui tutte le forze politiche potranno contribuire.

Interviene il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) per precisare che il provvedimento, del costo di 8 miliardi di euro, di cui solo 3 miliardi di nuovo stanziamento, non incide minimamente sulla competitività delle imprese e quindi non tocca i principali problemi del nostro Paese.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), a conferma di quanto sostenuto dal senatore Tosato, sottolinea che dai dati macroeconomici risulta che nel 2019, pur con un aumento del numero degli occupati, si è verificata una riduzione del fatturato industriale, e che, pertanto, l'aumento dei consumi interni non produce una crescita dell'economia.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, presenta quindi uno schema di parere favorevole.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, mette in votazione lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, del Consiglio, del 10 ottobre 2017, relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (n. 143)**

(Osservazioni alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 5 febbraio.

La relatrice GAUDIANO (*M5S*) ricorda che il mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/1852 entro il termine del 30 giugno 2019 ha indotto la Commissione europea ad avviare una procedura d'infrazione (n. 2019/0217) per mancata attuazione. Ritiene, quindi, che l'atto normativo in esame provvede a dare attuazione alla direttiva, consentendo di archiviare la citata procedura di infrazione, e propone di esprimere osservazioni favorevoli, invitando le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di specificare, all'articolo 12, che le tre personalità indipendenti spettanti all'Italia ai fini della composizione della Commissione consultiva debbano essere notificate alla Commissione europea, a cui la direttiva ha assegnato il compito di conservare l'elenco delle personalità indipendenti designate da tutti gli Stati membri.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) chiede di inserire nel parere una osservazione in merito all'opportunità di estendere il periodo di tre mesi, previsto dall'articolo 5, comma 2, dello schema di decreto, come termine ultimo entro il quale il soggetto che ha presentato istanza di procedura amichevole deve rispondere alla eventuale richiesta di informazioni supplementari specifiche. L'estensione del termine appare necessaria in considerazione delle procedure, talvolta molto complesse, per il reperimento della documentazione richiesta, soprattutto qualora riguardi atti provenienti da altri Paesi, nonché in considerazione della disparità rispetto ai tempi molto più ampi previsti per le autorità pubbliche competenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (n. 142)**

(Osservazioni alla 6<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 5 febbraio.

La senatrice GIANNUZZI (*M5S*), relatrice, ritiene che lo schema di osservazioni in esame non presenti profili di criticità in ordine alla conformità con l'ordinamento dell'Unione europea. Propone pertanto di formulare osservazioni favorevoli con un rilievo di natura formale. In particolare, in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del provvedimento, che modifica l'articolo 114-*quater* del TUB sugli istituti di moneta elettronica, per sostituire il termine «Stato membro» con «Stato comunitario», rileva che, sebbene l'intervento possa essere finalizzato ad allineare il testo dell'articolo alla definizione di «Stato comunitario», contenuta nelle definizioni di cui all'articolo 1 del TUB, il termine «Stato membro» figura in altri 11 punti nel Testo unico e, comunque, pare riferibile proprio alla definizione di Stato membro della Comunità europea, di cui al citato articolo 1. La novella appare, pertanto, ascrivibile a un intervento di carattere parziale. Ritiene, invece, opportuno procedere a un complessivo aggiornamento della terminologia utilizzata nel TUB, passando alla definizione di «Stato membro: Stato membro dell'Unione europea».

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, mette in votazione lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

#### ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

**Proposta modificata di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2020) 23 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice, GINETTI (*IV-PSI*), relatrice, illustra la proposta di regolamento in titolo, che modifica alla proposta di regolamento COM(2018) 375 recante disposizioni comuni applicabili ai Fondi europei della Politica di coesione (nuovo regolamento CPR, *Common Provisions Regulation*), al fine di tenere conto dell'istituzione del Fondo per una transizione giusta (*Just Transition Fund, JTF*).

Il Fondo JTF, la cui istituzione è prevista dalla proposta COM(2020) 22, nell'ambito dei Fondi europei della Politica di coesione, è finalizzato specificamente al sostegno dei territori maggiormente colpiti dalla transizione verso la neutralità climatica, al fine di «consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra» (articolo 4, paragrafo 1, del nuovo regolamento CPR).

Con la proposta in esame, quindi, il nuovo regolamento sulle disposizioni comuni applicabili ai Fondi (regolamento CPR) viene opportuna-

mente modificato e integrato con le disposizioni necessarie alla gestione del nuovo Fondo JTF.

In particolare, sono previsti adeguamenti alle prescrizioni riguardanti il contenuto dell'accordo di partenariato e dei programmi finanziati dal Fondo JTF ed è stabilito l'obbligo di presentare Piani territoriali per una transizione giusta, da allegare ai programmi per i quali è previsto il sostegno del Fondo JTF. Viene poi disciplinato il trasferimento, dal FESR e dal FSE+, al Fondo JTF, di risorse complementari, ulteriori rispetto ai 7,5 miliardi già previsti dall'atto istitutivo del JTF, a seconda della tipologia di intervento da sostenere. Si specifica, inoltre, che gli importi trasferiti come risorse complementari al JTF non rientrano nella base di calcolo degli obiettivi quantitativi di concentrazione tematica degli investimenti del FESR e del FSE+.

Per quanto concerne la base giuridica dell'atto, questa rimane la stessa della proposta iniziale di regolamento oggetto di modifica, individuata negli articoli 174, 175 e 322 del TFUE. In particolare, l'articolo 174, relativo alla politica di coesione economica, sociale e territoriale, dispone anche che sia rivolta un'attenzione particolare alle zone rurali, di transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi. L'articolo 175 invita esplicitamente l'Unione ad appoggiare la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 174 con l'azione che essa svolge attraverso i fondi a finalità strutturale, la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti. L'articolo 322, infine, contiene la base giuridica per l'adozione di regolamenti che stabiliscono le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti, oltre che alle verifiche della responsabilità degli agenti finanziari.

Per quanto concerne il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la Commissione europea osserva che gli obiettivi della proposta di regolamento iniziale (e quindi anche della modifica in esame), vale a dire quelli di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e di stabilire norme finanziarie comuni per la parte del bilancio dell'Unione che è attuata in regime di gestione concorrente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente, a causa da un lato del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e dei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, e dall'altro lato a motivo della necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea. Inoltre, la proposta di regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in detto articolo.

A tale riguardo, la gestione concorrente del Fondo JTF, tra UE e Stati membri, mira a garantire che le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini e che l'azione a livello dell'UE sia giustificata alla luce delle possibilità e delle specificità sul piano nazionale, regionale o locale.



La gestione concorrente, inoltre, aumenta la titolarità degli obiettivi dell'UE, poiché gli Stati membri e la Commissione condividono il potere e la responsabilità decisionali, cofinanziando congiuntamente i programmi. Infine, la proporzionalità dell'intervento è assicurata anche attraverso l'unificazione e il consolidamento delle regole e quindi la riduzione dell'onere per i portatori di interessi.

Il PRESIDENTE invita a porre attenzione alla previsione del trasferimento di fondi, da FESR e FES, al JFT, e rinvia la discussione generale ad altra seduta, a cui il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia di voler intervenire.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*) ritiene che la Commissione debba impegnarsi, oltre che nella verifica della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, anche in un impulso propositivo. Propone pertanto di approfondire lo stato attuale della gestione dei finanziamenti derivanti dai Fondi strutturali europei, sia dal punto di vista quantitativo, sia soprattutto da quello qualitativo. Ritiene, in questo senso utile procedere ad una serie di audizioni mirate, a partire dalla Corte dei conti, in relazione all'ultima Relazione al Parlamento sull'uso dei fondi europei (Atto n. 366).

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) concorda con la proposta della senatrice Bonino, ricordando di aver già sollevato il tema e sottolineando l'importanza di procedere speditamente, considerato che la programmazione dei Fondi europei è legata alla programmazione pluriennale che è oggetto di negoziato relativamente al nuovo bilancio 2021-2027. Tali finanziamenti sono di capitale importanza per gli investimenti nella crescita economica delle regioni e dell'intero Paese.

Anche il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) si associa alla proposta e ritiene importante un approfondimento relativo alla gestione dei Fondi europei in Italia, anche comparativamente alla gestione da parte degli altri Stati membri dell'Unione.

Il senatore PITTELLA (*PD*) rileva che le richieste del senatore Candiani e delle senatrici Bonino e Ginetti sembrano trovare il consenso di tutti i Gruppi presenti e chiede al Presidente di procedere con le audizioni.

Esprimono l'adesione da parte dei rispettivi Gruppi anche la senatrice TESTOR (*FIBP-UDC*) e il senatore FAZZOLARI (*FdI*).

Il PRESIDENTE propone di avviare l'esame dell'argomento proposto, anzitutto con l'audizione del rappresentante della Corte dei Conti, in relazione alla citata Relazione al Parlamento sui fondi europei. Si riserva, peraltro, di valutare lo strumento procedurale più idoneo.

La Commissione concorda.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SU ULTERIORI EMENDAMENTI RELATIVI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1664**

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti e i subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,

richiamato il parere sul testo ed emendamenti, espresso il 30 gennaio scorso, le cui osservazioni sono recepite dall'emendamento 1.1000 e dal subemendamento 1.1000/8,

esprime, per quanto di competenza:

*a)* parere contrario sul subemendamento 3.0.300/1, per la parte in cui esclude ogni limite alla durata dei contratti di lavoro a tempo determinato. Al riguardo si ricorda che la normativa europea impone agli Stati membri di stabilire un limite alla durata e al rinnovo di tali contratti e le relative forme di indennizzo in caso di violazione o deroga;

*b)* parere non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti, con la seguente osservazione:

in riferimento ai subemendamenti 1.1000/6 e 1.1000/13, e all'emendamento 2.1 (testo 2), valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole «Agenzia Nazionale per la gestione del programma comunitario per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport», con le parole «Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+)».

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1698**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso introduce misure volte a diminuire la tassazione sul lavoro, che mirano in particolare a restituire potere d'acquisto alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti pubblici e privati e a rilanciare di conseguenza i consumi di individui e famiglie;

ricordato che con la raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 dell'Italia (2019/C 301/12), si è richiesto all'Italia di «spostare la pressione fiscale dal lavoro», che pesa sull'occupazione e sulla crescita economica;

rilevato che, in risposta a tale raccomandazione, il Governo ha inserito l'obiettivo di riduzione del cuneo fiscale tra le linee programmatiche in materia di tassazione e agevolazioni fiscali, nella Nota di aggiornamento al DEF 2019, indicando tra i provvedimenti che il Governo dichiara collegati alla manovra di bilancio figura anche un «disegno di legge recante riduzione del cuneo fiscale», e con la legge di bilancio 2020 ha istituito il Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti;

valutato, quindi, che il provvedimento in titolo si pone in linea con la citata raccomandazione europea, attraverso la predisposizione di misure specifiche, che pongono in atto quanto già prefigurato nella NADEF e nella legge di bilancio 2020,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 142

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo, considerato che lo schema di decreto legislativo:

- reca una serie di modifiche alla normativa nazionale di attuazione della disciplina europea in materia di servizi di pagamento, al fine di dare seguito alla rettifica della direttiva (UE) 2015/2366 (direttiva PSD 2 – *payment services directive 2*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 102 del 23 aprile 2018, nonché a realizzare un più chiaro e stretto allineamento tra la normativa nazionale e quella europea in materia, e ad apportare talune correzioni formali;

- è stato predisposto in base all'articolo 31, commi 3 e 5, della legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi di direttive, entro 24 mesi dalla loro entrata in vigore, applicando tale norma in riferimento al decreto legislativo n. 218 del 2017, attuativo della direttiva (UE) 2015/2366;

valutato che lo schema di decreto non presenta profili di criticità in ordine alla conformità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del provvedimento, che modifica l'articolo 114-*quater* del TUB sugli istituti di moneta elettronica, per sostituire il termine «Stato membro» con «Stato comunitario», si rileva che, sebbene l'intervento possa essere finalizzato ad allineare il testo dell'articolo alla definizione di «Stato comunitario», contenuta nelle definizioni di cui all'articolo 1 del TUB, il termine «Stato membro» figura in altri 11 punti nel Testo unico e, comunque, pare riferibile proprio alla definizione di Stato membro della Comunità europea, di cui al citato articolo 1. La novella appare, pertanto, ascrivibile a un intervento di carattere parziale, se non del tutto inutile. Si ritiene, invece, opportuno procedere a un complessivo aggiornamento della terminologia utilizzata nel TUB, passando alla definizione di «Stato membro: Stato membro dell'Unione europea».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 19 febbraio 2020

**Comitato XII**

**Rapporti tra criminalità organizzata e logge massoniche**  
**Riunione n. 3**

*Coordinatrice: CORRADO (M5S)*

*Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,15*

**Plenaria**  
**63ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MORRA**

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei Deputati.

**Audizione di Graziano Vantaggiato, sindaco di Soletto**

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al signor Graziano Vantaggiato, sindaco di Soletto (LE).

Il PRESIDENTE ricorda all'audito che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Il PRESIDENTE ricorda che l'odierna audizione è dovuta all'attentato recentemente subito dal sindaco Vantaggiato, al quale esprime la solidarietà della Commissione. Chiede, quindi, all'audito di voler prendere la parola per un intervento introduttivo.

Il sindaco VANTAGGIATO svolge una relazione, parzialmente secreta, sulle circostanze dell'attentato, verificatosi l'11 febbraio 2020, con l'esplosione di una bomba nei pressi dello stabile nel quale si trova il suo studio professionale.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, i senatori VITALI (*FIBP-UDC*) e Assuntela MESSINA (*PD*) nonché il deputato DARA (*Lega*) e, in regime di segretezza, il deputato MIGLIORINO (*M5S*).

Il sindaco VANTAGGIATO fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

Mercoledì 19 febbraio 2020

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Eugenio ZOFFILI

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Eugenio ZOFFILI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta streaming, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva «Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone»**

**Audizione del dott. Stefano Castellani, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino e del dott. Fabrizio Lotito, commissario della polizia locale di Torino presso la procura della Repubblica, su mafia nigeriana**

(Svolgimento e conclusione)

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce l'audizione.

Stefano CASTELLANI, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino e Fabrizio LOTITO, commissario della polizia locale di Torino presso la procura della Repubblica svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.



Intervengono, per porre domande e richiedere chiarimenti i deputati Eugenio ZOFFILI, *presidente*, Giorgio SILLI (*M-NI-USEI-C!-AC*), Francesca GALIZIA (*M5S*) e i senatori Marinella PACIFICO (*M5S*), Tony Chike IWOBİ (*L-SP-PSd'Az*), Cristiano ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*).

Stefano CASTELLANI, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino e Fabrizio LOTITO, commissario della polizia locale di Torino presso la procura della Repubblica, replicano, a più riprese, alle considerazioni e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia e l'adolescenza**

Mercoledì 19 febbraio 2020

**Plenaria  
36ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente  
PILLON*

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dottoressa Maria Monteleone.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, a circuito interno, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti: audizione del sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dottoressa Maria Monteleone**

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Monteleone per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione e a fornire il suo autorevole

contributo sulle questioni afferenti alla violenza tra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.

La dottoressa MONTELEONE, dopo aver ricordato alla Commissione il proprio incarico di coordinatore presso la Procura della Repubblica di Roma di un *pool* di pubblici ministeri che si occupa dei casi che riguardano vittime vulnerabili, sottolinea come tale *pool* si occupi non solo dei procedimenti penali che vedono coinvolti o come vittime o come testimoni i minori, ma anche dei procedimenti in sede civile in materia di famiglia, nei quali è prevista la partecipazione del pubblico ministero. Fa presente poi che circa tre anni fa è stato istituito a Roma un tavolo interistituzionale che vede coinvolti oltre agli uffici giudiziari del territorio anche altri soggetti istituzionali ai quali sono attribuite competenze in materia di violenza e di tutela dei minori; in particolare partecipano ai lavori del tavolo interistituzionale anche il Garante regionale per l'infanzia, le Forze di polizia, i centri antiviolenza e un rappresentante dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, presso il quale è attivo un pronto soccorso pediatrico. Si è giunti attraverso i lavori svolti dal tavolo interistituzionale alla redazione di linee guida alle quali sono chiamati ad attenersi tutti gli operatori della giustizia al fine di attuare la migliore tutela possibile dei soggetti minori di età.

Dopo aver ricordato gli ulteriori protocolli sottoscritti dagli uffici della Procura a tutela delle vittime vulnerabili, fa presente che dal 2013 è operativa una sala per l'ascolto protetto delle vittime.

Fornisce quindi alla Commissione alcuni dati relativi all'andamento dei fenomeni criminali ai danni dei minori. Nell'anno giudiziario 2019 si rileva un elevato numero di procedimenti in danno dei bambini e dei minori in genere: oltre ai 1788 casi di maltrattamenti in famiglia si registrano circa 1300 reati che vedono i minorenni come vittime e persone offese.

Più nel dettaglio nel 2019 i nuovi procedimenti per i delitti di pornografia minorile sono stati 262; per prostituzione minorile, 31; per atti sessuali con minore e corruzione di minore, 117; per abuso dei mezzi di correzione, 91; per impiego di minori nell'accattonaggio, 20; per sottrazione di minore, 214; per atti osceni commessi in vicinanza di luoghi frequentati da minori, 50; per sequestro di persona minorenne, 7.

Rileva poi un significativo aumento dei procedimenti per reato di adescamento di minori, commesso prevalentemente attraverso la rete. Questi procedimenti sono passati dai 117 del 2018 ai 132 del 2019.

Particolarmente allarmanti sono poi i procedimenti per i reati di cui agli articoli 388, comma 2 del codice penale, il quale sanziona l'elusione dell'ordine di protezione ovvero di un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione o divorzio dei coniugi ovvero ancora dell'esecuzione di un provvedimento del giudice, che concerna l'affidamento di minori, e di cui agli articoli 570 (violazione degli obblighi di assistenza familiare) e 570-*bis* (violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio) del codice penale.

Sottolinea poi come dal 2015 al 2018 siano stati sentiti con modalità protette 903 minorenni, di cui 570 bambine e 333 bambini.

Più in generale osserva come la tipologia di reati più diffusa per i quali i minorenni restano vittime sia la violenza sessuale, seguita dal delitto di maltrattamenti in famiglia.

Circa la tempestività nell'ascolto del minore, rispetto all'acquisizione della notizia di reato, rileva che nel 2015 ben 41 minori sono stati sentiti nello stesso giorno in cui la notizia di reato è stata ricevuta dagli inquirenti.

In ogni caso il dato significativo, sia sotto il profilo della tempestività delle indagini che dello stesso interesse del minore, è che nel 2015 ben 180 minori (su 239) sono stati ascoltati entro trenta giorni dalla notizia di reato. Resta confermato il fatto che i reati per i quali i minori sono sentiti sono essenzialmente: la violenza sessuale (126 casi) ed i maltrattamenti in famiglia (97 casi) e che i dichiaranti nella stragrande maggioranza dei casi sono le vittime dei reati.

Rileva poi come dall'analisi dei minori ascoltati nei procedimenti penali emerga un dato particolarmente grave: la presenza di non pochi minori vittime di reato di età inferiore ai sei anni. Conclude sottolineando come i reati ai danni dei minori si consumino prevalentemente in un ambiente vicino al minore e in particolare in famiglia e a scuola.

Si apre il dibattito.

Il presidente PILLON (*L-SP-PSd'Az*), nell'evidenziare come sia preoccupante l'elevato numero di procedimenti per reati di pornografia minorile, domanda all'audita se ritenga che le intercettazioni possano costituire per il perseguimento di questi reati un utile mezzo di ricerca della prova. In proposito fa presente che è attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato il disegno di legge di conversione in legge del decreto legge n. 161 del 219 in materia di intercettazioni e che in quella sede il proprio gruppo sta insistendo per l'approvazione di un emendamento volto ad ampliare l'ambito di applicazione delle intercettazioni mediante *trojan* anche ai procedimenti per tutte le fattispecie nelle quali si sostanzia il reato di pornografia minorile. Chiede poi alla dottoressa Monteleone in che modo gli uffici di Procura affrontino gli eventuali casi di uso strumentale delle denunce di abuso nei procedimenti di separazione e divorzio conflittuale. Pone infine quesiti in merito ai casi di abuso perpetrati a livello scolastico e alla opportunità di prevedere l'obbligatoria installazione di sistemi di videosorveglianza.

La senatrice Maria SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) chiede in che modo la Procura venga a conoscenza delle notizie di reato che coinvolgono minori di anni sei.

La senatrice Maria Laura MANTOVANI (*M5S*) chiede in quanti procedimenti per reati di maltrattamenti familiari e con quali tempi si sia pro-

ceduto all'allontanamento del minore dalla famiglia e in caso di assoluzione al rientro dello stesso nel nucleo familiare. Chiede poi se le procedure di ascolto siano applicate anche ai casi di procedimenti per prostituzione minorile e accattonaggio.

L'onorevole Carmela GRIPPA (M5S) pone quesiti sui tempi di ascolto dei minori, domandando in particolare in quale luogo il minore venga collocato nelle more dell'ascolto.

La dottoressa MONTELEONE risponde in primo luogo al quesito posto dal senatore Pillon con riguardo ai fenomeni criminosi della pedopornografia. In proposito osserva come si tratti di fenomeni oltremodo gravi per il cui contrasto è richiesta una particolare competenza e specializzazione anche sul piano tecnico anche dei pubblici ministeri. Per questa ragione è stato attivato all'interno della Procura di Roma un sottogruppo di pubblici ministeri competente solo su questi reati. Sul piano legislativo la normativa vigente è senza dubbio all'avanguardia nello scenario internazionale. Nel perseguimento di questi reati un ruolo di indubbio rilievo è svolto, da un lato, dalle investigazioni sottocopertura e, dall'altro, dall'utilizzo delle intercettazioni informatiche e telematiche.

Relativamente ai casi di denunce infondate e strumentali osserva come si tratti – fortunatamente – di ipotesi del tutto marginali. In proposito sottolinea come contribuisca ad evitare queste possibili strumentalizzazioni il fatto che, nell'ambito della Procura romana, i pubblici ministeri penali si occupino anche dei procedimenti di famiglia che vedono coinvolti minori.

Rispondendo alla senatrice Maria Saponara fa presente che le notizie di reati ai danni di minori di anni sei provengono in genere da denunce di soggetti terzi. Per l'emersione di tali casi è richiesta una particolare competenza e specializzazione nell'attività di indagine sia delle Forze di polizia che delle autorità giudiziarie procedenti.

Relativamente ai tempi di ascolto osserva come non in tutti i casi sia necessario procedere all'ascolto, più o meno immediato del minore, in quanto in alcuni ipotesi ciò rischierebbe addirittura di aggravare le conseguenze del reato.

Replicando alla senatrice Maria Laura Mantovani osserva come anche con riguardo alla prostituzione minorile, reato che rientra nell'ambito della competenza della Procura distrettuale, e all'accattonaggio si seguano le modalità investigative seguite per gli altri reati ai danni di vittime vulnerabili.

Il PRESIDENTE, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori delle Aule, invita l'audita ad integrare per iscritto le risposte ai quesiti posti. Dopo aver vivamente ringraziato la dottoressa Monteleone per il suo intervento, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul sistema bancario e finanziario**

Mercoledì 19 febbraio 2020

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 8,40 alle ore 9,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul femminicidio, nonché su ogni forma  
di violenza di genere**

Mercoledì 19 febbraio 2020

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 24**

*Presidenza della Presidente  
VALENTE*

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,30*

**Audizione informale della dottoressa Beatrice Busi**

